

Informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
Coordinate bancarie

Intestatario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Istituto Bancario: Banca d'Italia - Sede: Via Capo le Case, 45 - 00184 Roma
IBAN: IT43N01000032300000000000618
ABI: 01000
CAB: 03230
BIC/SWIFT: BITAITRRXXX

Per gli Enti Pubblici

I pagamenti devono essere eseguiti sul Conto di Tesoreria Unica n. 12107 accesso presso la Banca d'Italia.

In seguito all'entrata in vigore dell'articolo 35 del Decreto Legge n.1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 che dispone la sospensione, a decorrere dal 24 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, del regime di Tesoreria Unica di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 7 agosto 1997 n.279 (c.d. "Tesoreria Unica Mista") tutti i pagamenti, a favore degli Enti e Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, vanno effettuati con giroconto Banca d'Italia senza più citare l'IBAN ma indicando solo come modalità di pagamento: GIROFONDI BANCA ITALIA.

Con riferimento ai servizi resi a pagamento dagli uffici doganali, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., di seguito, si riportano i riferimenti dei soggetti autorizzati ad operare sul conto sopra indicato.

Soggetti autorizzati ad operare sul conto

Roberto Alesse – Codice Fiscale: LSSRRT64S04H501I
Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Roberto Chiara - Codice Fiscale: CHRRRT66C31H501J
Direttore Amministrazione e Finanza

Fabrizio Marconi – Codice Fiscale: MRCFRZ69S20H501H
Dirigente Ufficio Contabilità

Marco Lorefice – codice fiscale: LRFMRC66C12H501E
Dirigente Ufficio Logistica

L'Agenzia si impegna a comunicare ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

I codici identificativi da indicare obbligatoriamente nelle disposizioni di pagamento sono riportati in calce alle fatture/ricevute emesse.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Art. 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici:

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821.*

LEGGE 13 agosto 2010, n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari:

- 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ..., alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici ... devono essere registrati sui conti correnti dedicati e ... devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.*

¹ A norma dell'art. 5, comma 1, lettera a, del d.lvo 82/2005 le pubbliche amministrazioni sono tenute "a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria,.... tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.....; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento"